

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 34 del 17 marzo 2021

Oggetto: **Conferimento di incarico legale per costituzione in giudizio per resistere contro ricorso al TAR VENETO num. reg. gen. 205/2021 CIG. N. Z96310A1EC.**

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare:

- l'art. 17, comma 1, lett. d), dedicato alle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, e tra questi la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, escludendole dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche ed assoggettandole unicamente ai principi di cui all'art. 4 dello stesso Codice;

VISTO il Bilancio 2020 - 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2021 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021";

VISTO il ricorso al TAR di Venezia, num. reg. gen. 205/2021, presentato dal Sig. Domenico Nicolis, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Fichera, notificato a questo ente in data 3/3/2021 e conservato a prot. n. 276 e n. 277 pari data, per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, del decreto di determinazione provvisoria della indennità di occupazione di urgenza (atto di Acque Veronesi scarl dell'11/1/2021) e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra i quali la determina del Direttore del Consiglio di Bacino veronese n. 71 del 16/11/2020, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Costruzione di un nuovo serbatoio in località Stallavena" – Comune di Grezzana" e conseguente dichiarazione di pubblica utilità;

VISTO il Decreto del TAR Veneto Seconda sezione n. 108/2021 Reg. Prov. Cau, pervenuto al protocollo dell'ente in data 3/3/2021 e conservato al num. 273 pari data, di accoglimento dell'istanza di sospensione degli atti impugnati e di fissazione della udienza in Camera di Consiglio in data 25.3.2021;

RITENUTO necessario costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi del consiglio di Bacino Veronese richiedendo il rigetto della domanda verso questo Ente;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese necessita di ricorrere a professionisti esterni abilitati alla professione forense, stante l'assenza di un ufficio legale interno;

RAVVISATA la necessità di conferire, con urgenza, formale incarico ad un legale che provveda alla costituzione in giudizio del Consiglio di Bacino Veronese ed all'espletamento di tutta la successiva attività giudiziale al fine di difendere l'operato amministrativo di questo Ente;

CONSIDERATO che, trattandosi di incarico fiduciario, è stato contattato l'avvocato Franco Zumerle, iscritto all'ordine degli avvocati di Verona, che vanta esperienza nei settori del diritto societario e amministrativo degli Enti Pubblici ed Enti Istituzionali;

CONSIDERATO inoltre che i professionisti dello Studio Legale Avv. Franco Zumerle sono abilitati a rappresentare anche innanzi al tribunale amministrativo e a fornire assistenza nell'ambito di contenziosi che coinvolgono qualsiasi aspetto del diritto amministrativo;

DATO ATTO dunque che si ritiene opportuno affidare la difesa di questo Ente all' Avv. Franco Zumerle dello Studio Legale Avv. Franco Zumerle, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Verona, Corso Porta Nuova n. 11;

VISTO il preventivo di spesa dell'avv. Franco Zumerle, conservato al prot. n. 338 del 16/3/2021, per la difesa in giudizio nel ricorso al TAR Veneto n. 205/2021 reg. gen. Ric. pari ad € 3.855,41, più CPA al 4%, più IVA al 22% e ritenuta d'acconto;

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;

VISTO lo statuto del Consiglio di Bacino Veronese, e in particolare l'art. 14 e l'art. 15, sulle funzioni, rispettivamente, del Presidente e del Direttore dell'Ente;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico sulla disciplina degli Enti Locali;

VISTO l'art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell'IVA a carico del fornitore;

VISTO l'art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare la successiva risposta ANAC alla FAQ - D6, con la quale viene chiarito che "devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e quelli di cui all'allegato IX al medesimo codice (meglio chiarito al par. 3.3. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017);

DETERMINA

1. DI INCARICARE l'Avvocato Franco Zumerle dello studio legale Avv. Franco Zumerle con sede in Verona in Corso Porta Nuova n. 11, P.Iva 03459830232, per difendere le ragioni dell'Ente e resistere in giudizio nel ricorso num. reg. gen. 205/2021 promosso avanti al TAR di Venezia.
2. DI QUANTIFICARE l'onorario da corrispondere all'Avvocato Franco Zumerle, per l'attività di assistenza legale in parola, nella somma di € 3.855,41 Cnap, IVA e ritenuta di acconto escluse.
3. DI IMPEGNARE la somma, complessiva di tasse e oneri, di € 4.891,75, a favore dell'Avv. Franco Zumerle, all'intervento n. 1.01.02.03, cap. 190, impegno n. 11/2021 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini